



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 30, comma 6, ove è stabilito che, in favore delle "start-up innovative" e degli "incubatori certificati", l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/96 è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale è stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Vista la decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie



imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (N. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le “Linee guida” per l’applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella G.U.R.I. del 3 agosto 2010, n. 179;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante “Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Vista la Comunicazione della Banca d’Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato *ex* articolo 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 2009 emanato in attuazione della norma citata;

Visto il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, e, in particolare, l’articolo 8, comma 5, lettera *b*), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l’accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all’ articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima



delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 3, che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1;

DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “*Comitato di gestione*”: il Comitato di gestione del *Fondo* di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “*Decreto-legge n. 179/2012*”: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni
- d) “*Start-up innovative*”: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'articolo 25, comma 2, del *decreto-legge n. 179/2012*, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo *decreto-legge n. 179/2012*;
- e) “*Incubatori certificati*”: gli incubatori di *start-up innovative* certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del *decreto-legge n. 179/2012*, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo *decreto-legge n. 179/2012*;
- f) “*Disposizioni operative del Fondo*”: le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo”, adottate dal Comitato di gestione del *Fondo* di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni.



2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

Art. 2

(Ambito e finalità di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 30, comma 6, del *decreto-legge n. 179/2012*, stabilisce criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del *Fondo* in favore di *start-up innovative* e di *incubatori certificati* nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal *Fondo*.

Art. 3

(Criteri e modalità di concessione della garanzia)

1. In favore delle imprese *start-up innovative* e degli *incubatori certificati* la garanzia del *Fondo* è concessa a titolo gratuito.

2. Sulle operazioni finanziarie riferite a *start-up innovative* e *incubatori certificati* la garanzia del *Fondo* è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5.

3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti la garanzia del *Fondo* devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del *Fondo*, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del *decreto-legge n. 179/2012*. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell'impresa *start-up innovativa* o dell'*incubatore certificato* o su semplice richiesta del Soggetto gestore del *Fondo*.

4. Sulle operazioni di cui al comma 2, la garanzia diretta del *Fondo* copre fino all'80% (ottanta per cento) dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa *start-up innovativa* o dell'*incubatore certificato*.

5. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2, la controgaranzia del *Fondo* è concessa fino alla misura massima dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% (ottanta per cento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% (ottanta per cento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

6. L'importo massimo garantibile dal *Fondo* per singola *start-up innovativa* o *incubatore certificato*, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al comma 2, è pari a 2,5 milioni di euro.

7. Alle richieste di garanzia di cui al comma 2 è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al *Comitato di gestione*.



8. Le richieste di garanzia riferite a *start-up innovative* e *incubatori certificati* che non rispettano la condizione di cui al comma 2, ovvero prive della dichiarazione di cui al comma 3, sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*, fermo restando quanto previsto al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Passera

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato Grilli